



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2014, proposto da:
Inarcheck Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Giuliano Fonderico, Harald
Bonura, con domicilio eletto presso Massimo Pasino Avv. in Trieste, via San
Nicolò' 19;

contro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, rappresentato e
difeso dall'avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso Gianni
Zgagliardich in Trieste, via Filzi 4;

per l'annullamento

del bando con cui l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di
Trieste ha indetto la gara per l'affidamento del servizio di verifica del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo relativamente ai lavori per la riqualificazione
dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede del Burlo Garofolo
nel comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste, nella parte in cui determina

l'importo posto a base d'asta in 240.000,00 (duecentoquarantamila euro) oltre IVA e CNPAIA;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La società ricorrente, intendendo partecipare alla gara indetta dall'Azienda ospedaliero – universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste per l'affidamento del servizio di verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'Ospedale di Cattinara impugna il relativo bando, in quanto prevede un corrispettivo di gran lunga inferiore a quelli dal DM 143/2013 per tali servizi e dal D.M. 4.4.2001 sugli onorari di ingegneri ed architetti, deducendo al riguardo diversi ed articolati motivi di eccesso di potere e violazione di legge.

Ha pertanto inviato un preavviso di ricorso ex art. 243 bis, osservando che la lex specialis così conformata impedisce una seria partecipazione alla gara.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, secondo il criterio autorevolmente stabilito con la sentenza dell'Adunanza Plenaria, la legittimazione al ricorso in materia di appalti pubblici (cfr A.P. n. 8/2013; v. anche CDS IV Sez. 20.8.2013 n.4199) comporta il possesso di una posizione differenziata per effetto della partecipazione al procedimento.

Nel caso in esame la gara è invece andata deserta.

Nemmeno ricorrono le deroghe a tale regola, costituite da:

la contestazione in radice dell'indizione della procedura comparativa;

la contestazione di un affidamento diretto senza gara;

la contestazione di chi dimostri l'intenzione di impugnare una clausola del bando che lo escluda per l'illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione.

Invero la terza ipotesi, che sembra meglio attagliarsi alle ragioni esposte dal ricorrente nel preavviso di gravame non ricorre nella specie.

In primo luogo essa non può ritenersi una previsione a pena di esclusione, incidendo sul mero compenso e quindi non impedendo la formulazione di un'offerta e la presentazione del ricorso, ove non sia accettata.

Anche peraltro a voler tutto concedere la mancata partecipazione alla gara della ricorrente non può ritenersi giustificata.

Invero la parte ricorrente invoca, da un lato, la violazione, nella fissazione della base d'asta, dei corrispettivi indicati nel DM n. 143 del 31.10.2013, che peraltro, come nota il RUP della stazione appaltante, essendo stato pubblicato il 20.12.2013 non era in vigore quando è stato adottato il bando impugnato, del 28.11.2013, pubblicato nella G.U.U.E 16.12.2013.

Inoltre la disposizione invocata, come esattamente rilevato dalla difesa di parte intimata, deve tener conto di quanto prescritto dall'art. 49 del DPR 207/2010, che consente una certa discrezionalità alla stazione appaltante nella fissazione dei compensi.

Tale norma sovraordinata invero recita: "il responsabile del procedimento può utilizzare come criterio o base di riferimento per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto, affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante quanto previsto dalla Tabella B del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti".

Non ricorrendo pertanto qui clausole di bando tali da impedire alla ricorrente di presentare un'utile offerta, la sua mancata partecipazione alla gara rende il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)